



PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE REGIONALE”

PAESI DEL MEDITERRANEO

ROMA, _____ 2005

VISTO l'articolo 2 , comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i contenuti ed i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione tramite la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTA la deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata tra il Governo nazionale e la Regione Autonoma della Sardegna il 21 aprile 1999;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 recante: "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTO il punto 4.3 della Delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 che assegna 10 milioni di euro al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle Regioni e Province Autonome, da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero;

VISTO il punto 2 della Delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003 che rimodula la tabella di ripartizione della Delibera CIPE 17/03 assegnando ulteriori 15 milioni di euro al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle Regioni e Province Autonome;

VISTO il punto 4 della Delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003 secondo il quale l'attuazione degli interventi per l'attuazione di programmi di sostegno alla cooperazione

internazionale avverrà attraverso il ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro

VISTO il punto 4.3 della Delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, che assegna 3 milioni di euro al Ministero degli Affari Esteri quale ulteriore finanziamento di Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle Regioni e Province autonome e secondo il quale gli interventi saranno realizzati attraverso lo strumento dell'APQ;

VISTA la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno Strumento europeo di Vicinato e partenariato (ENPI) del 29 settembre 2004 – COM/2004/628 def. COD 2004/0219;

VISTA la proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione del 14 luglio 2004 - COM/2004/492 def. che stabilisce, tra gli altri, i principi per la preparazione e la sorveglianza del QSN ;

VISTA la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale del 14 luglio 2004 COM/2004/495 def che individua gli elementi della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 001141 bis del 29/10/2004 che istituisce il Comitato Partenariale di indirizzo e Monitoraggio per l'attuazione del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale (CIM);

VISTA la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri D.G.M.M. e il Foromez stipulata il 9 dicembre 2004 che destina ad azioni di sistema 2,5 milioni di euro a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni/Province Autonome, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data... , che definisce le modalità di utilizzo della somma residua di 23 milioni di euro a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione regionale ed attribuiti al MAE - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - che ripartisce dette risorse tra due programmi - Mediterraneo e Balcani-rispettivamente per un valore di 15 milioni di euro e di 8 milioni di euro;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emessa dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 settembre 2005 ha individuato come Regione capofila del Programma di Cooperazione per il Mediterraneo la Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO che il CIM ha definito, in data _____ le linee direttrici

strategiche di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, le quali:

- Individuano le finalità e gli obiettivi del Programma
- definiscono i criteri geografici e le priorità tematiche per la individuazione delle linee di intervento
- stabiliscono i criteri specifici per la selezione di progetti integrati e di azioni.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. __ del _____, con la quale si approvano gli schemi di testo normativo e di relazione tecnica del presente accordo;

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito chiamato Accordo, è finalizzato alla programmazione ed all'attuazione del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale, di seguito chiamato Programma, con riferimento specifico alle attività inerenti i paesi del Mediterraneo.
2. L'Accordo, inoltre, recepisce gli obiettivi individuati dal CIM quali l'accrescimento delle competenze, delle capacità organizzative e gestionali e delle capacità di cooperazione istituzionale delle Regioni italiane, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, nell'ambito dei processi di cooperazione internazionale, con riferimento e in coerenza con i nuovi strumenti europei per la promozione della cooperazione di prossimità e decentrata e dei partenariati territoriali internazionali nel Mediterraneo.
3. Le premesse, il documento tecnico (All. 1) e le schede intervento (All. 2) formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Attuazione delle linee di intervento

1. Il Programma è articolato per linee di intervento tematiche. Ciascuna linea di intervento si attua attraverso uno o più progetti integrati. I progetti integrati si realizzano attraverso azioni. Gli interventi che insistono su uno stesso Paese sono oggetto di coordinamento geografico.

Cod.	Soggetto proponente	PR	Linee di Intervento	Risorse finanziarie
01	MAE DGMM		<i>Programma di sostegno alla cooperazione regionale – Azioni di Sistema</i>	2.500.000
02	MAE DGCS- Regione Sardegna		<i>Programma di sostegno al Mediterraneo</i>	15.000.000
02.1			<i>Sviluppo Socio economico</i>	5.250.000
02.1.1			Integrazione delle filiere e dei sistemi produttivi	
02.1.2			Rafforzamento istituzionale integrato	
02.1.3			Innovazione ricerca formazione e mercato del lavoro	

02.2			<i>Interconnessioni materiali e immateriali</i>	3.000.000
02.3			<i>Ambiente e sviluppo sostenibile</i>	3.000.000
02.4			<i>Dialogo e cultura</i>	2.250.000
02.5			<i>Sanità e welfare</i>	1.500.000

2. Entro il 30 giugno 2006 sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee direttrici strategiche richiamate in premessa si dovrà concludere l'iter di approvazione dei progetti integrati e delle relative azioni. Entro tale data il Responsabile dell'Accordo si impegna ad integrare le schede informatizzate relative alle linee di intervento con quelle relative ai singoli progetti integrati che le compongono.

Articolo 3 **Risorse finanziarie disponibili e destinazione**

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie per l'attuazione del presente Accordo, ammonta ad un totale di 17,5 M di euro come descritto nella successiva tavola 2 ed adeguatamente dettagliato nelle schede intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE n.76/02.

Articolo 4 **Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a fornire al Soggetto responsabile dell'Accordo tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente atto ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
 - b) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alla delibera CIPE 76/2002 e riportate nell'Allegato 2 del presente Accordo;
 - c) a rispettare in ogni sua parte il Protocollo d'Intesa tra il MAE e le Regioni e Province Autonome di cui alle premesse;
 - d) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - e) ad attivare ed utilizzare appieno e in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie d'intervento;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso d'inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 5

CIM – Comitato Partenariale di Indirizzo e Monitoraggio

- 1.2 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo il CIM "Comitato Partenariale di Indirizzo e Monitoraggio per l'attuazione del programma di sostegno alla cooperazione regionale" svolge le seguenti funzioni:
- a) approva i progetti integrati di cooperazione elaborati in partenariato tra MAE e Regioni e ne segue l'avanzamento, proponendo eventualmente le necessarie modifiche e l'opportuna riprogrammazione;
 - b) approva ogni altra iniziativa relativa al programma;
 - c) si avvale per le proprie attività di un nucleo tecnico di valutazione;
 - d) provvede, con il ricorso alle risorse del Programma, alle attività necessarie al supporto e all'assistenza a favore delle Direzioni Generali responsabili della gestione del Programma, del nucleo tecnico di valutazione, del Comitato stesso e delle altre funzioni del Ministero coinvolte;
 - e) promuove la composizione di eventuali controversie tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma.

Articolo 6

Responsabile dell'attuazione dell'accordo

- 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo viene individuato quale responsabile dell'attuazione dott. _____,
- 2. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:
 - a) presentare al CIM le proposte di progetti integrati elaborati avvalendosi dei gruppi di formulazione e monitoraggio (GFM) come da delibera n° 1 del CIM;
 - b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - c) governare il processo complessivo di realizzazione delle linee di intervento ricomprese nell'Accordo, coordinando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - d) promuovere di concerto con i responsabili dell'attuazione le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - e) assicurare, da parte dei Responsabili dell'attuazione, il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 Luglio e il 31 Gennaio di ogni anno;
 - f) inviare al MEF - Servizio per lo Sviluppo Territoriale e le Intese (SPSTI) - entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno- a partire dal primo semestre successivo alla stipula- il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio;
 - g) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
 - h) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al CIM che attiva ove ne ricorrano i presupposti i poteri esecutivi sostitutivi necessari ai fini degli interventi;
 - i) esercitare, previa valutazione del CIM, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni

- pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui al citato articolo 8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 7

Il Gruppo tecnico di monitoraggio

1. A supporto dello svolgimento di tali compiti, il Soggetto responsabile dell'Accordo costituisce entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo di Programma Quadro un Gruppo Tecnico di Monitoraggio dell'Accordo di Programma Quadro, composto da rappresentanti designati da ciascuno dei seguenti Soggetti:
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Ministero degli Affari Esteri;
 - Regione Sardegna;
 - Regione capofila per le linee di intervento tematiche e i paesi.
2. Il Gruppo Tecnico di Monitoraggio, supportato dal Nucleo Tecnico di Valutazione del CIM, coadiuva il Soggetto Responsabile dell'Accordo nello svolgimento dei compiti previsti nel presente articolo, e fornisce il proprio contributo sulla relazione semestrale di monitoraggio.
3. Il Gruppo Tecnico di Monitoraggio è presieduto dal Soggetto responsabile dell'Accordo che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo, almeno due volte l'anno.

Articolo 8

Il responsabile della linea di intervento

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, i soggetti firmatari dell'Accordo individuano, quale soggetti responsabili di ogni singola linea di intervento, i "responsabili unici di procedimento" (indicati specificamente nelle schede allegate) che ad integrazione delle funzioni previste dall'art.8 del DPR 21.12.99, n.554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994 n.109 e successive modificazioni), svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione della linea di intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che

hanno sottoscritto le schede di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d. compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse, a valere sulle delibere CIPE, da parte del MAE sarà effettuato nei limiti delle assegnazioni di competenza e della disponibilità di cassa in funzione degli stati di avanzamento lavori alla Regione Capofila responsabile per l'attuazione del presente APQ.
2. Il trasferimento delle risorse è condizionato alla regolare chiusura dei monitoraggi semestrali dell'Accordo, in attuazione della Delibera 17/03 e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiamata in premessa.
3. È fatta salva la procedura prevista dalla convenzione stipulata con il Formez richiamata in premessa.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell'Accordo di Programma Quadro invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al CIM, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il CIM adotta le misure più efficaci in relazione agli accertati inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il CIM attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Le economie a valere sulle risorse del presente APQ , ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente accordo e opportunamente accertate dai Soggetti responsabili dell'accordo stesso in sede di monitoraggio semestrale, confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione si provvede, su proposta del Responsabile Coordinatore dell'Accordo, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori ovvero in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dal punto 3.7 della deliberazione CIPE n. 20 del 29 settembre 2004.
2. Le schede intervento implementate nell'Applicativo Intese ed incluse in allegato al presente accordo ai sensi della Delibera CIPE 76/02, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
3. L'accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa di cui all'articolo 11 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale.
4. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
5. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Per il Ministero dell'Economia e Finanze

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale
Dott. Ing. Aldo Mancurti

.....

Il Direttore del Servizio Relazioni con i Paesi Terzi
Dott. Vincenzo Donato

.....

Per il Ministero degli Esteri

Il Direttore della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministro Plenipotenziario Dott. Giuseppe Deodato

.....

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Programmazione
Dott. Ing. Salvatore ORLANDO

Dott.ssa Anna Maria CATTE

.....

Roma, 2005